



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 09/05/2017 N. 244

Oggetto : PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA ADOZIONE.

L'anno duemiladiciassette, il giorno nove del mese di Maggio, alle ore 10:45, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Presente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
Assessore	BORINI TIZIANA	Presente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Presente
Assessore	FIORILLO FABIO	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Presente
Assessore	MANARINI PAOLO	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.

**DELIBERAZIONE N. 244 DEL 9 MAGGIO 2017**

DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ URBANA,
PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY

OGGETTO: PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA – ADOZIONE.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 9.5.2017 dalla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali Ambiente e Green Economy, che di seguito si riporta:

Premesse:

Il tratto di arenile disciplinato dal Piano Spiaggia di Palombina Nuova è disciplinato dall'art. 31 Parchi delle N.T.A. del P.R.G. vigente ed è sottoposto alle tutele di cui all'art.142 del D. Lgs. 42/04, ricade nella zona territoriale omogenea "F" infrastrutture ed impianti di interesse pubblico di cui al D.M. 1444/1968;

Questa Amministrazione ha stabilito di procedere nella redazione del Piano affidandone la progettazione alla Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali Ambiente e Green Economy;

La Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali Ambiente e Green Economy ha predisposto gli elaborati relativi al Piano Spiaggia di Palombina Nuova;

In data 12.10.2016 prot. n. 137983 è stato avviato il procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 relativamente al Piano Spiaggia di Palombina Nuova;

A seguito dell'avvio del procedimento sono pervenute le seguenti memorie, allegate al presente atto come parte integrante e sostanziale allegato "A", i cui contenuti in sintesi e la proposta di controdeduzione sono di seguito riportati:

Memoria n. M1	PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA
Nominativo	Carlo Corradi – Cacao Beach
Riferimento Prot.	prot. n. 142310 del 19.10.2016
Sintesi della memoria	1) Fa presente che l'area destinata alla balneazione individuata alla tav. 4.1 risulta inferiore a quella assegnata dalla autorità portuale. 2) Chiede se i 5 metri di rispetto della battigia si intendono fissi o variabili a seguito dei fenomeni metereologici.



<i>Commento</i>	<p>1) L'area data in concessione confina con un'area che il piano destina a spiaggia libera; quest'ultima occupa parte dell'area in concessione.</p> <p>2) La richiesta solleva il problema delle aree date in concessione e destinate alla balneazione. In effetti la linea di battigia si modifica ogni anno e, a seguito di mareggiate, anche nel corso dello stesso anno, con la conseguenza che potrebbe essere considerata variabile la posizione della fascia di rispetto di 5 mt.</p>
<i>Valutazione</i>	<p>1) Considerando la difficile gestione per la pulizia, sorveglianza e lo scarso utilizzo della spiaggia libera individuata dal piano, si ritiene di accogliere la memoria trasformando la previsione di spiaggia libera in area destinata alla balneazione. Si modifica per conseguenza la tav. 4.1</p> <p>2) La fascia di rispetto della battigia ha un valore minimo di 5 mt:</p> <ul style="list-style-type: none">- variabile nel caso di avanzamento della linea di battigia verso mare, rimanendo tuttavia fissa la linea di demarcazione con l'area destinata a balneazione.- fissa nel caso di regressione della linea di battigia verso terra, e variabile la linea di demarcazione con l'area destinata alla balneazione. <p>Pertanto la memoria non è accolta. Si modifica tuttavia l'art.6.1 delle N.T.A. per le precisazioni introdotte dalla valutazione della memoria.</p>

<i>Memoria n. M2</i>	PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA
<i>Nominativo</i>	Associazione "Il Conero per tutti"
<i>Riferimento Prot.</i>	prot. n. 142434 del 20.10.2016
<i>Sintesi della memoria</i>	Chiede la disponibilità di una superficie di 300 mq. (15x20) al fine di realizzare un servizio di escursione per soggetti portatori di handicap.
<i>Commento</i>	Il nuovo piano conferma le previsioni di quello decaduto in cui le aree destinate al deposito barche, per non entrare in contrasto con le attività destinate alla balneazione, sono state localizzate ai margini nord e sud della spiaggia di Palombina. Pertanto l'area richiesta, in considerazione che le concessioni nella parte nord occupano tutta la spiaggia, può essere individuata a Sud nella zona che il piano destina a spiaggia libera.
<i>Valutazione</i>	Condividendo la richiesta che segnala l'esigenza di riservare ambiti di spiaggia ad associazioni, congregazioni religiose, ecc. si accoglie la richiesta introducendo nel piano una disciplina adeguata. Tali ambiti saranno concessi in gestione secondo le procedure e le normative e regolamenti vigenti. Pertanto il piano viene modificato:



<i>Memoria n. M3</i>	
PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA	
<i>Nominativo</i>	<i>Autorità Portuale</i>
<i>Riferimento Prot.</i>	<i>prot. n. 141597 del 19.10.2016</i>
<i>Sintesi della memoria</i>	<p>1) Considerando che le concessioni sono state rinnovate fino al 31.12.2020 si chiede che gli adeguamenti al piano siano previsti entro tale data.</p> <p>2) per evitare conflitti tra i concessionari dare la possibilità agli stessi di utilizzare la spiaggia fino ai 5 metri di rispetto dalla battigia.</p>
<i>Commento</i>	<p>1) In buona sostanza, la richiesta implica che il piano, per le trasformazioni possibili, delle strutture, opere esistenti all'interno delle concessioni demaniali, abbia attuazione entro il 31.12.2020 cioè prima della scadenza della validità del piano prevista (10 anni art. 11 N.T.A.).</p> <p>L'accoglimento di questa memoria implica:</p> <ul style="list-style-type: none">- che entro i termini di validità del piano devono comunque essere realizzate le opere previste o prevedibili (art.10 NTA) di iniziativa pubblica.- che l'adeguamento delle strutture esistenti all'interno delle concessioni, debba avvenire entro una data prefissata, allo scopo di non vanificare le previsioni del piano.- si avrebbero tempi certi di adeguamento, particolarmente necessari per:<ul style="list-style-type: none">• la ricollocazione di manufatti nelle aree per la balneazione (art. 6.3) in contrasto con le norme del piano di gestione integrata delle aree costiere.• la messa in sicurezza dal rischio di alluvione mediante gli interventi di mitigazione di cui all'art. 6.2 delle NTA.• l'adeguamento delle norme del piano regionale di gestione delle aree costiere. <p>Appare improbabile tuttavia che i concessionari attivino interventi entro la data indicata nella memoria data l'incertezza attuale del quadro normativo, circa le regole di gestione del demanio marittimo a far data dall'1.1.2021.</p> <p>2) La richiesta solleva il problema delle aree date in concessione e destinate alla balneazione. In effetti la linea di battigia si modifica ogni anno e, a seguito di mareggiate, anche nel corso dello stesso anno, con la conseguenza che potrebbe essere considerata variabile la posizione della fascia di rispetto di 5 mt.</p>
<i>Valutazione</i>	<p>1) La memoria è accolta modificando l'art.11 nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none">- dall'entrata in vigore del presente Piano, tutte le trasformazioni, autorizzate con i relativi atti abilitativi, dovranno essere conformi alle prescrizioni del piano medesimo.- Tutti i manufatti esistenti all'interno delle concessioni demaniali assegnate a soggetti privati dovranno essere adeguati al presente Piano entro 5 anni dall'entrata in vigore del piano medesimo.- Le nuove concessioni demaniali o il rinnovo di quelle esistenti, dovranno adeguarsi alle previsioni del piano nei medesimi termini e tempi. Trascorsi 5 anni la validità delle concessioni esistenti è subordinata all'avvenuto adeguamento alle prescrizioni del piano medesimo. <p>2) La fascia di rispetto della battigia ha un valore minimo di 5 mt:</p> <ul style="list-style-type: none">- variabile nel caso di avanzamento della linea di battigia verso mare, rimanendo tuttavia fissa la linea di demarcazione con l'area



*destinata a balneazione.
- fissa nel caso di regressione della linea di battigia verso terra, e variabile la linea di demarcazione con l'area destinata alla balneazione.
Pertanto la memoria non è accolta. Si modifica tuttavia l'art. 6.1 delle N.T.A. per le precisazioni introdotte dalla valutazione della memoria.*

In data 21.11.2016 prot. n. 119984 è stata avviata dal Comune di Ancona la verifica di assoggettabilità a V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii -art.12 L.R. 6/2007 – D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010;

In data 13.12.2016 prot. n. 113258 ricevuta in data 14.12.2016 prot. n. 171431 la Provincia di Ancona in quanto soggetto competente, comunica l'esclusione del Piano Spiaggia di Palombina dalla procedura di V.A.S., giusta la Determinazione del Dirigente del Settore IV-Area Governo del Territorio- n. 110 del 27.1.2017;

Alcuni pareri degli S.C.A, acquisiti nell'ambito del procedimento, contenevano prescrizioni e/o raccomandazioni e/o i suggerimenti di lieve entità e di significativa utilità, che il Comune di Ancona ha ritenuto di impiegare direttamente il contenuto per rileggere criticamente, perfezionare e/o esplicitare ove necessario, le N.T.A. del Piano;

Alcuni pareri degli S.C.A, acquisiti nell'ambito del procedimento, contenevano prescrizioni e/o raccomandazioni e/o i suggerimenti di grande rilievo e non condivisibili sul piano logico-normativo-progettuale, che il Comune di Ancona ha ritenuto di interloquire chiedendo una revisione dei pareri presentando le proprie osservazioni argomentate e motivate;

In data 22.11.2016 prot. n. 016040772016 è pervenuto dalla Provincia di Ancona con nota del 21.11.2016 prot. n. 106868 il parere con prescrizioni, ai sensi del D. Lgs. 42/04, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;

In data 31.3.2017 prot. n. 49691 è stata presentata alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, una richiesta di revisione del parere espresso con nota del 17.10.2016 prot. n. 4121, presentando le proprie osservazioni argomentate e motivate;

In data 20.4.2017 prot. n. 6782 ricevuto in data 20.4.2017 prot. n. 0059731/17 la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ha riformulato il proprio parere favorevole;

In data 22.11.2016 prot. n. 016040772016 è pervenuto dalla Provincia di Ancona con nota del 21.11.2016 prot. n. 106868 il parere con prescrizioni della Regione Marche Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia, nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S.;



In data 31.3.2017 prot. n. 49733 è stata presentata alla Regione Marche Servizio Infrastrutture, Trasporti, Energia una richiesta di revisione del parere espresso con nota del 19.10.2016 prot. n. 740842, presentando le proprie osservazioni argomentate e motivate;

La Regione Marche con propria nota ricevuta il 9.5.2017 prot. n. 0066717/2017, ha riformulato le prescrizioni precedentemente comunicate, alle quali si è ottemperato perfezionando le N.T.A. del Piano Spiaggia;

In data 28.7.2016 prot. n. 102929 è stato richiesto alla Regione Marche-Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – PF Presidio Territoriale ex Genio Civile il prescritto parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e l'accertamento ai fini della Verifica di compatibilità Idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della D.G.R. 53/2014;

In data 26.9.2016 prot. n. 0128804/16 la Regione Marche- Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – PF Presidio Territoriale ex Genio Civile ha espresso il proprio parere di compatibilità geomorfologica “favorevole con prescrizioni”, dando atto che le prescrizioni sono state integralmente trascritte nelle N.T.A. del Piano Spiaggia come richiesto;

In data 26.9.2016 prot. n. 0128804/16 la Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – PF Presidio Territoriale ex Genio Civile ha espresso il proprio parere di compatibilità idraulica con il quale chiede che il Piano Spiaggia ai sottoposto ai successivi livelli di approfondimento ai sensi della D.G.R. 53/2014 paragrafo 2.4.1. “livelli di verifica di compatibilità idraulica”;

A seguito della richiesta di approfondimento appena richiamata, con Determina del Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali Ambiente e Green Economy n. 544 del 13.3.2017 e successiva lettera d'ordine del 13.3.2017 prot. n. 39197 veniva affidato l'incarico per la verifica preliminare di compatibilità idraulica relativa al piano spiaggia di Palombina art. 10, L.R. 22/2011 al dott. Geol. Roberto Cristiani di Ancona;

Il Tecnico incaricato dott. geol. Roberto Cristiani ha presentato in data 5.4.2017 prot. n. 0052087 la Relazione di approfondimento della Compatibilità Idraulica oggetto dell'incarico affidatogli;

In data 6.4.2017 prot. n. 52885, è stata presentata alla Regione Marche - Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – PF Presidio Territoriale ex Genio Civile, la richiesta relazione di approfondimento della Compatibilità Idraulica ai sensi dell'art. 10 della L.R. 22/2011 e della D.G.R. 53/2014;



In data 11.4.2017 prot. n. 0054850/2017 è pervenuto il parere favorevole i compatibilità idraulica della Regione Marche- Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia – PF Presidio Territoriale ex Genio Civile;

In data 25.7.2016 prot. n. 102916 stato richiesto il prescritto parere al Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e sanità Pubblica dell'ASUR di Ancona ai sensi della L. 833/1978;

In data 11.8.2016 prot. n. 141435 pervenuto l'11.8.2016 prot. n. 1100756 è stato acquisito il parere del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e sanità Pubblica dell'ASUR di Ancona che richiede di integrare la documentazione per quanto attiene specifici aspetti, che viene fornita dal Comune di Ancona con nota del 12.10.2016 prot. n. 137769;

In data 28.10.2016 prot. n. 184727 pervenuto il 28.10.2016 prot. n. 147553 è stato acquisito il parere definitivo del Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene e sanità Pubblica dell'ASUR di Ancona con il quale si formulano alcune raccomandazioni alcune delle quali, attinenti la scala urbanistica, sono state impiegate per rileggere criticamente e perfezionare e/o esplicitare ove necessario, le NTA del Piano;

Con prot. n. 58391 del 18.4.2017 il Piano Spiaggia è stato sottoposto all'esame della Commissione Paesaggistica che in data 20.4.2017 ha espresso parere favorevole;

Dato atto che:

- *il Piano è composto dai seguenti elaborati a firma dell'Arch. Daniele Martelli, dott. Stefano Cardellini, dott. Augusto Nicoletti per gli aspetti geologici, dott. Roberto Cristiani per la compatibilità idraulica, opportunamente aggiornati ove necessario, a seguito dei pareri espressi dagli enti e sopra richiamati:*
 - *Relazione Illustrativa - Report ambientale ai sensi della legge L.R. 14/2008 – Relazione – Paesaggistica;*
 - *Rapporto geologico - Compatibilità geologica, Compatibilità Idraulica, Direttiva Alluvioni;*
 - *Verifica di compatibilità idraulica;*
 - *Rapporto di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.;*
 - *Tav. 1.1 - Inquadramento territoriale 1:5000;*
 - *Tav. 1.2 - Aerofotogrammetrico 1:1000;*
 - *Tav. 1.3 - Stralcio del P.R.G. 1:2000;*
 - *Tav. 1.4 - Spiagge libere – art.12 Piano aree costiere 1:10000;*
 - *Tav. 2 - Planimetria catastale e proprietà 1:1000;*
 - *Tav. 3.1 - Stato di Fatto (tratto A) 1:500;*
 - *Tav. 3.2 - Stato di Fatto (tratto B) 1:500;*
 - *Tav. 3.3 - Stato di Fatto (tratto C) 1:500;*



- *Tav. 4.1 - Azzonamento (tratto A) 1:500;*
- *Tav. 4.2 - Azzonamento (tratto B) 1:500;*
- *Tav. 4.3 - Azzonamento (tratto C) 1:500;*
- *Tav. 5 - Profili Stato di Fatto (Sezioni) Scala 1:500;*
- *Tav. 6 - Dimensionamento e Suggerimenti tipologici e aggregativi Scala 1:200;*
- *Tav. 7.1 - Impianti tecnologici-Fognatura esistente 1:1000;*
- *Tav. 7.2 - Impianti tecnologici- Acquedotto esistente- Metanodotto esistente 1:1000;*
- *Tav. 7.3 - Impianti tecnologici – ENEL;*
- *Tav. 8 - Norme Tecniche di Attuazione;*
- *Tav. 9 - Schede edifici di pregio;*

Visti:

- *i pareri richiamati in premessa;*
- *il Piano di gestione integrata delle aree costiere di cui alla L.R. 15/2004;*
- *il Regolamento regionale 13 maggio 2004 n. 2 – norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche;*
- *l'art. 6, comma 3, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494, la Regione disciplina l'utilizzazione delle aree del demanio marittimo per garantire un corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti ambientali e paesaggistici del litorale e lo sviluppo delle attività turistiche e ricreative che vi si svolgono;*
- *il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e del Regolamento per la navigazione marittima, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328;*
- *l'art. 32 delle N.T.A. del P.P.A.R. che disciplina i Piani particolareggiati di spiaggia e art. 15 edifici di valore architettonico e storico documentari;*
- *art. 31 parchi del P.R.G. vigente di cui alla D.G.R. 5841 del 28.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni in Variante;*
- *L.R. 6 del 6.4.2004 Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale AERCA;*
- *linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica di cui alla D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 ai sensi della L.R. n. 6/2007;*
- *l'art. 5 (Sostenibilità ambientale negli strumenti urbanistici) della L.R. 14 del 17.6.2008 norme per l'edilizia sostenibile;*
- *la L.R. 22/2011 – Capo II - Assetto Idrogeologico del territorio - art. 10 "Compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali";*
- *direttiva alluvioni 2007/60/CE – D. Lgs. 49/2010 – D. Lgs. 219/2010 – pericolosità inondazioni aree costiere e fluviali – rischio inondazioni aree costiere;*

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è il Dott. Arch. Daniele Martelli, Funzionario, mentre il Dirigente della Direzione Pianificazione



Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy, è l'Arch. Claudio Centanni ed entrambi hanno sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

Tutto ciò premesso e considerato;

Attesa la competenza della Giunta ai sensi dell'art. 5 comma 13 lett. b) del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 convertito, con modificazioni, in legge n. 106 del 12 luglio 2011;

si propone quanto segue

- 1) Di considerare tutto quanto sopra premesso come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di controdedurre alle memorie pervenute come di seguito precisato:

Memoria n. M1	PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA
Nominativo	Carlo Corradi – Cacao Beach
Riferimento Prot.	prot. n. 142310 del 19.10.2016
Sintesi della memoria	1) Fa presente che l'area destinata alla balneazione individuata alla tav. 4.1 risulta inferiore a quella assegnata dalla autorità portuale. 2) Chiede se i 5 metri di rispetto della battigia si intendono fissi o variabili a seguito dei fenomeni metereologici.
Commento	1) L'area data in concessione confina con un'area che il piano destina a spiaggia libera; quest'ultima occupa parte dell'area in concessione. 2) La richiesta solleva il problema delle aree date in concessione e destinate alla balneazione. In effetti la linea di battigia si modifica ogni anno e, a seguito di mareggiate, anche nel corso dello stesso anno, con la conseguenza che potrebbe essere considerata variabile la posizione della fascia di rispetto di 5 mt.
Valutazione	1) Considerando la difficile gestione per la pulizia, sorveglianza e lo scarso utilizzo della spiaggia libera individuata dal piano, si ritiene di accogliere la memoria trasformando la previsione di spiaggia libera in area destinata alla balneazione. Si modifica per conseguenza la tav. 4.1 2) La fascia di rispetto della battigia ha un valore minimo di 5 mt: - variabile nel caso di avanzamento della linea di battigia verso mare, rimanendo tuttavia fissa la linea di demarcazione con l'area destinata a balneazione. - fissa nel caso di regressione della linea di battigia verso terra, e variabile la linea di demarcazione con l'area destinata alla balneazione. Pertanto la memoria non è accolta. Si modifica tuttavia l'art.6.1 delle N.T.A. per le precisazioni introdotte dalla valutazione della memoria.



<i>Memoria n. M2</i>	PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA
<i>Nominativo</i>	Associazione "Il Conero per tutti"
<i>Riferimento Prot.</i>	prot. n. 142434 del 20.10.2016
<i>Sintesi della memoria</i>	Chiede la disponibilità di una superficie di 300 mq. (15x20) al fine di realizzare un servizio di escursione per soggetti portatori di handicap.
<i>Commento</i>	Il nuovo piano conferma le previsioni di quello decaduto in cui le aree destinate al deposito barche, per non entrare in contrasto con le attività destinate alla balneazione, sono state localizzate ai margini nord e sud della spiaggia di Palombina. Pertanto l'area richiesta, in considerazione che le concessioni nella parte nord occupano tutta la spiaggia, può essere individuata a Sud nella zona che il piano destina a spiaggia libera.
<i>Valutazione</i>	Condividendo la richiesta che segnala l'esigenza di riservare ambiti di spiaggia ad associazioni, congregazioni religiose, ecc. si accoglie la richiesta introducendo nel piano una disciplina adeguata. Tali ambiti saranno concessi in gestione secondo le procedure e le normative e regolamenti vigenti. Pertanto il piano viene modificato: - con un articolo dedicato (6.6) delle N.T.A. - con l'individuazione di due aree dedicate: - a nord nella tav. 4.1, confermando di fatto un'area già utilizzata da associazioni e congregazioni, opere religiose, ecc; - a sud nella tav.4.3 con un'area di nuova istituzione;

<i>Memoria n. M3</i>	PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA
<i>Nominativo</i>	Autorità Portuale
<i>Riferimento Prot.</i>	prot. n. 141597 del 19.10.2016
<i>Sintesi della memoria</i>	1) Considerando che le concessioni sono state rinnovate fino al 31.12.2020 si chiede che gli adeguamenti al piano siano previsti entro tale data. 2) per evitare conflitti tra i concessionari dare la possibilità agli stessi di utilizzare la spiaggia fino ai 5 metri di rispetto dalla battigia.
<i>Commento</i>	1) In buona sostanza, la richiesta implica che il piano, per le trasformazioni possibili, delle strutture, opere esistenti all'interno delle concessioni demaniali, abbia attuazione entro il 31.12.2020 cioè prima della scadenza della validità del piano prevista (10 anni art. 11 N.T.A.). L'accoglimento di questa memoria implica: - che entro i termini di validità del piano devono comunque essere realizzate le opere previste o prevedibili (art.10 NTA) di iniziativa pubblica - che l'adeguamento delle strutture esistenti all'interno delle concessioni, debba avvenire entro una data prefissata, allo scopo di non vanificare le previsioni del piano. - si avrebbero tempi certi di adeguamento, particolarmente necessari per: <ul style="list-style-type: none">• la ricollocazione di manufatti nelle aree per la balneazione (art. 6.3) in contrasto con le norme del piano di gestione integrata delle aree costiere.• la messa in sicurezza dal rischio di alluvione mediante gli interventi di mitigazione di cui all'art. 6.2 delle NTA.• l'adeguamento delle norme del piano regionale di gestione delle aree costiere.



	<p><i>Appare improbabile tuttavia che i concessionari attivino interventi entro la data indicata nella memoria data l'incertezza attuale del quadro normativo, circa le regole di gestione del demanio marittimo a far data dall'1.1.2021.</i></p> <p><i>2) La richiesta solleva il problema delle aree date in concessione e destinate alla balneazione. In effetti la linea di battigia si modifica ogni anno e, a seguito di mareggiate, anche nel corso dello stesso anno, con la conseguenza che potrebbe essere considerata variabile la posizione della fascia di rispetto di 5 mt.</i></p>
Valutazione	<p><i>1) La memoria è accolta modificando l'art. 11 nel modo seguente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- dall'entrata in vigore del presente Piano, tutte le trasformazioni, autorizzate con i relativi atti abilitativi, dovranno essere conformi alle prescrizioni del piano medesimo.</i><i>- Tutti i manufatti esistenti all'interno delle concessioni demaniali assegnate a soggetti privati dovranno essere adeguati al presente Piano entro 5 anni dall'entrata in vigore del piano medesimo.</i><i>- Le nuove concessioni demaniali o il rinnovo di quelle esistenti, dovranno adeguarsi alle previsioni del piano nei medesimi termini e tempi. Trascorsi 5 anni la validità delle concessioni esistenti è subordinata all'avvenuto adeguamento alle prescrizioni del piano medesimo.</i> <p><i>2) La fascia di rispetto della battigia ha un valore minimo di 5 mt:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>- variabile nel caso di avanzamento della linea di battigia verso mare, rimanendo tuttavia fissa la linea di demarcazione con l'area destinata a balneazione.</i><i>- fissa nel caso di regressione della linea di battigia verso terra, e variabile la linea di demarcazione con l'area destinata alla balneazione.</i> <p><i>Pertanto la memoria non è accolta. Si modifica tuttavia l'art. 6.1 delle N.T.A. per le precisazioni introdotte dalla valutazione della memoria.</i></p>

- 3) *Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di comunicare agli interessati il contenuto delle controdeduzioni alle memorie pervenute a seguito dell'avvio del procedimento;*
- 4) *Di adottare ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/92, Piano Spiaggia di Palombina Nuova, a firma dell'Arch. Daniele Martelli, dott. Stefano Cardellini e dott. Augusto Nicoletti per gli aspetti geologici, dott. Roberto Cristiani per la verifica di compatibilità idraulica, costituito dai seguenti elaborati allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:*
 - *Relazione Illustrativa - Report ambientale ai sensi della legge L.R. 14/2008 – Relazione – Paesaggistica;*
 - *Rapporto geologico - Compatibilità geologica, Compatibilità Idraulica, Direttiva Alluvioni;*
 - *Verifica di compatibilità idraulica;*
 - *Rapporto di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.;*
 - *Tav. 1.1 - Inquadramento territoriale 1:5000;*
 - *Tav. 1.2 - Aerofotogrammetrico 1:1000;*



- *Tav. 1.3 - Stralcio del P.R.G. 1:2000;*
- *Tav. 1.4 - Spiagge libere – art.12 Piano aree costiere 1:10000;*
- *Tav. 2 - Planimetria catastale e proprietà 1:1000;*
- *Tav. 3.1 - Stato di Fatto (tratto A) 1:500;*
- *Tav. 3.2 - Stato di Fatto (tratto B) 1:500;*
- *Tav. 3.3 - Stato di Fatto (tratto C) 1:500;*
- *Tav. 4.1 - Azzonamento (tratto A) 1:500;*
- *Tav. 4.2 - Azzonamento (tratto B) 1:500;*
- *Tav. 4.3 - Azzonamento (tratto C) 1:500;*
- *Tav. 5 - Profili Stato di Fatto (Sezioni) Scala 1:500;*
- *Tav. 6 - Dimensionamento e Suggestimenti tipologici e aggregativi Scala 1:200;*
- *Tav. 7.1 - Impianti tecnologici-Fognatura esistente 1:1000;*
- *Tav. 7.2 - Impianti tecnologici- Acquedotto esistente– Metanodotto esistente 1:1000;*
- *Tav. 7.3 - Impianti tecnologici – ENEL;*
- *Tav. 8 - Norme Tecniche di Attuazione;*
- *Tav. 9 - Schede edifici di pregio;*

5) *Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Daniele Martelli;*

6) *Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.*

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su “Amministrazione trasparente” e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) Di considerare tutto quanto sopra premesso come parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di controdedurre alle memorie pervenute come di seguito precisato:



Memoria n. M1	PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA
Nominativo	Carlo Corradi – Cacao Beach
Riferimento Prot.	prot. n. 142310 del 19.10.2016
Sintesi della memoria	1) Fa presente che l'area destinata alla balneazione individuata alla tav. 4.1 risulta inferiore a quella assegnata dalla autorità portuale. 2) Chiede se i 5 metri di rispetto della battigia si intendono fissi o variabili a seguito dei fenomeni metereologici.
Commento	1) L'area data in concessione confina con un'area che il piano destina a spiaggia libera; quest'ultima occupa parte dell'area in concessione. 2) La richiesta solleva il problema delle aree date in concessione e destinate alla balneazione. In effetti la linea di battigia si modifica ogni anno e, a seguito di mareggiate, anche nel corso dello stesso anno, con la conseguenza che potrebbe essere considerata variabile la posizione della fascia di rispetto di 5 mt.
Valutazione	1) Considerando la difficile gestione per la pulizia, sorveglianza e lo scarso utilizzo della spiaggia libera individuata dal piano, si ritiene di accogliere la memoria trasformando la previsione di spiaggia libera in area destinata alla balneazione. Si modifica per conseguenza la tav. 4.1 2) La fascia di rispetto della battigia ha un valore minimo di 5 mt: - variabile nel caso di avanzamento della linea di battigia verso mare, rimanendo tuttavia fissa la linea di demarcazione con l'area destinata a balneazione. - fissa nel caso di regressione della linea di battigia verso terra, e variabile la linea di demarcazione con l'area destinata alla balneazione. Pertanto la memoria non è accolta. Si modifica tuttavia l'art.6.1 delle N.T.A. per le precisazioni introdotte dalla valutazione della memoria.

Memoria n. M2	PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA
Nominativo	Associazione "Il Conero per tutti"
Riferimento Prot.	prot. n. 142434 del 20.10.2016
Sintesi della memoria	Chiede la disponibilità di una superficie di 300 mq. (15x20) al fine di realizzare un servizio di escursione per soggetti portatori di handicap.
Commento	Il nuovo piano conferma le previsioni di quello decaduto in cui le aree destinate al deposito barche, per non entrare in contrasto con le attività destinate alla balneazione, sono state localizzate ai margini nord e sud della spiaggia di Palombina. Pertanto l'area richiesta, in considerazione che le concessioni nella parte nord occupano tutta la spiaggia, può essere individuata a Sud nella zona che il piano destina a spiaggia libera.
Valutazione	Condividendo la richiesta che segnala l'esigenza di riservare ambiti di spiaggia ad associazioni, congregazioni religiose, ecc. si accoglie la richiesta introducendo nel piano una disciplina adeguata. Tali ambiti saranno concessi in gestione secondo le procedure e le normative e regolamenti vigenti. Pertanto il piano viene modificato: - con un articolo dedicato (6.6) delle N.T.A. - con l'individuazione di due aree dedicate: - a nord nella tav. 4.1, confermando di fatto un'area già utilizzata



	da associazioni e congregazioni, opere religiose, ecc; - a sud nella tav.4.3 con un'area di nuova istituzione;
Memoria n. M3	PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA
Nominativo	Autorità Portuale
Riferimento Prot.	prot. n. 141597 del 19.10.2016
Sintesi della memoria	1) Considerando che le concessioni sono state rinnovate fino al 31.12.2020 si chiede che gli adeguamenti al piano siano previsti entro tale data. 2) per evitare conflitti tra i concessionari dare la possibilità agli stessi di utilizzare la spiaggia fino ai 5 metri di rispetto dalla battigia.
Commento	1) In buona sostanza, la richiesta implica che il piano, per le trasformazioni possibili, delle strutture, opere esistenti all'interno delle concessioni demaniali, abbia attuazione entro il 31.12.2020 cioè prima della scadenza della validità del piano prevista (10 anni art. 11 N.T.A.). L'accoglimento di questa memoria implica: - che entro i termini di validità del piano devono comunque essere realizzate le opere previste o prevedibili (art.10 NTA) di iniziativa pubblica - che l'adeguamento delle strutture esistenti all'interno delle concessioni, debba avvenire entro una data prefissata, allo scopo di non vanificare le previsioni del piano. - si avrebbero tempi certi di adeguamento, particolarmente necessari per: <ul style="list-style-type: none">• la ricollocazione di manufatti nelle aree per la balneazione (art. 6.3) in contrasto con le norme del piano di gestione integrata delle aree costiere.• la messa in sicurezza dal rischio di alluvione mediante gli interventi di mitigazione di cui all'art. 6.2 delle NTA.• l'adeguamento delle norme del piano regionale di gestione delle aree costiere. Appare improbabile tuttavia che i concessionari attivino interventi entro la data indicata nella memoria data l'incertezza attuale del quadro normativo, circa le regole di gestione del demanio marittimo a far data dall'1.1.2021. 2) La richiesta solleva il problema delle aree date in concessione e destinate alla balneazione. In effetti la linea di battigia si modifica ogni anno e, a seguito di mareggiate, anche nel corso dello stesso anno, con la conseguenza che potrebbe essere considerata variabile la posizione della fascia di rispetto di 5 mt.
Valutazione	1) La memoria è accolta modificando l'art.11 nel modo seguente: - dall'entrata in vigore del presente Piano, tutte le trasformazioni, autorizzate con i relativi atti abilitativi, dovranno essere conformi alle prescrizioni del piano medesimo. - Tutti i manufatti esistenti all'interno delle concessioni demaniali assegnate a soggetti privati dovranno essere adeguati al presente Piano entro 5 anni dall'entrata in vigore del piano medesimo. - Le nuove concessioni demaniali o il rinnovo di quelle esistenti, dovranno adeguarsi alle previsioni del piano nei medesimi termini e tempi. Trascorsi 5 anni la validità delle concessioni esistenti è subordinata all'avvenuto adeguamento alle prescrizioni del piano medesimo. 2) La fascia di rispetto della battigia ha un valore minimo di 5 mt:



	<p>- variabile nel caso di avanzamento della linea di battigia verso mare, rimanendo tuttavia fissa la linea di demarcazione con l'area destinata a balneazione.</p> <p>- fissa nel caso di regressione della linea di battigia verso terra, e variabile la linea di demarcazione con l'area destinata alla balneazione.</p> <p>Pertanto la memoria non è accolta. Si modifica tuttavia l'art. 6.1 delle N.T.A. per le precisazioni introdotte dalla valutazione della memoria.</p>
--	---

- 3) Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di comunicare agli interessati il contenuto delle controdeduzioni alle memorie pervenute a seguito dell'avvio del procedimento;
- 4) Di adottare ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 34/92, Piano Spiaggia di Palombina Nuova, a firma dell'Arch. Daniele Martelli, dott. Stefano Cardellini e dott. Augusto Nicoletti per gli aspetti geologici, dott. Roberto Cristiani per la verifica di compatibilità idraulica, costituito dai seguenti elaborati allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:
- Relazione Illustrativa - Report ambientale ai sensi della legge L.R. 14/2008 – Relazione – Paesaggistica;
 - Rapporto geologico - Compatibilità geologica, Compatibilità Idraulica, Direttiva Alluvioni;
 - Verifica di compatibilità idraulica;
 - Rapporto di Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.;
 - Tav. 1.1 - Inquadramento territoriale 1:5000;
 - Tav. 1.2 - Aerofotogrammetrico 1:1000;
 - Tav. 1.3 - Stralcio del P.R.G. 1:2000;
 - Tav. 1.4 - Spiagge libere – art.12 Piano aree costiere 1:10000;
 - Tav. 2 - Planimetria catastale e proprietà 1:1000;
 - Tav. 3.1 - Stato di Fatto (tratto A) 1:500;
 - Tav. 3.2 - Stato di Fatto (tratto B) 1:500;
 - Tav. 3.3 - Stato di Fatto (tratto C) 1:500;
 - Tav. 4.1 - Azzonamento (tratto A) 1:500;
 - Tav. 4.2 - Azzonamento (tratto B) 1:500;
 - Tav. 4.3 - Azzonamento (tratto C) 1:500;
 - Tav. 5 - Profili Stato di Fatto (Sezioni) Scala 1:500;
 - Tav. 6 - Dimensionamento e Suggestimenti tipologici e aggregativi Scala 1:200;
 - Tav. 7.1 - Impianti tecnologici-Fognatura esistente 1:1000;
 - Tav. 7.2 - Impianti tecnologici- Acquedotto esistente- Metanodotto esistente 1:1000;
 - Tav. 7.3 - Impianti tecnologici – ENEL;
 - Tav. 8 - Norme Tecniche di Attuazione;
 - Tav. 9 - Schede edifici di pregio;
- 5) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il Dott. Arch. Daniele Martelli;



- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito Internet comunale ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013.
-

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

* * * * *

ALLEGATI

- Elaborati del Piano Spiaggia di Palombina Nuova;
- Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;
- Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;
- Dichiarazioni Pubblicazione on line su “Amministrazione Trasparente” e “Albo Pretorio”.

PROPOSTA N. 3299 334/428 DEL 9 MAG 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE	
PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA - ADOZIONE	
DIREZIONE PROPONENTE	UFFICIO PROPONENTE
DIR.:DIREZIONE PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PUBBLICA, PORTO E MOBILITÀ URBANA, PROGETTI SPECIALI, AMBIENTE E GREEN ECONOMY	UFF:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990. Data <u>9/5/2017</u> Il Responsabile dott.arch. Daniele Martelli
Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA	Sulla presente proposta di deliberazione: - Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. - Dichiaro che la presente proposta COMPORTE / NON COMPORTE riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente. Annotazioni: Data <u>9/5/2017</u> Il Dirigente della Direzione dott.arch. Claudio Centanni



PROPOSTA N. 3299 ^{334/428} DEL - 9 MAG 2017

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

PIANO SPIAGGIA DI PALOMBINA NUOVA - ADOZIONE

**DICHIARAZIONE DEL
DIRIGENTE E/O DEL
RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO IN MERITO
ALL'ASSENZA DI CONFLITTO
DI INTERESSI E
DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'**

Il sottoscritto Dirigente e/o Responsabile del Procedimento

DICHIARANO

che nei propri confronti:

- e) non ricorre conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- f) non ricorrono le cause di astensione previste dagli artt. 7 del D.P.R. 62/2013 e 7 del Codice di Comportamento del Comune di Ancona;
- g) non ricorrono le condizioni ostative previste dall'art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001 s.m.i.

Data 9/5/2017

Il responsabile del
procedimento
(dott. arch. Daniele Martelli)

Il Dirigente della Direzione
(dott. arch. Claudio Contanni)

PROPOSTA N. 3299 334/428 del 9 MAG 2017

PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO:

per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.

anche ai fini dell'efficacia dell'Atto:

*"La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (...) sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013);*

"Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; (...)" (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013);

In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: *"Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilita' di cui al presente decreto. (...). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)*

La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013)

Il Dirigente della Direzione



PROPOSTA N. 3299 334 / 428 del - 9 MAG 2017

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 (*"atti e provvedimenti amministrativi"*)

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

CRUSO GIUSEPPINA

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicato, in data odierna, all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Ancona,

17 MAG 2017

Il Responsabile U.O. Giunta
(Lucia Baldoni)

RESPONSABILE UFFICIO

AFFARI ISTITUZIONALI

Segreteria Consiglio

Avv. VIVIANA CALLETTA

**Il presente atto è divenuto esecutivo il 09/05/2017
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:**

- essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)
 per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

- | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> DIREZIONE PIANIFICAZIONE | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| URBANISTICA, EDILIZIA | | |
| PUBBLICA, PORTO E | | |
| MOBILITA' URBANA, | | |
| PROGETTI SPECIALI, | | |
| AMBIENTE E GREEN | | |
| ECONOMY (Centanni - Martelli | | |
| - Cardellini - Nicoletti) | | |
| <input type="checkbox"/> DIREZIONE SUI (SPORTELLO | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| UNICO INTEGRATO GIA' | | |
| SUAP E SUEP) - GESTIONE | | |
| EDILIZIA RESIDENZIALE | | |
| PRIVATA, PRODUTTIVA E | | |
| COMMERCIO (Circelli - | | |
| Moreschi) | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |